

PROTOCOLLO PER L'ARMONIZZAZIONE CONSEGUENTE ALL'INTEGRAZIONE
DEL PERSONALE DELLE EX BANCHE VENETE
NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

In Milano, in data 15 novembre 2017

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Segreterie Nazionali e le Delegazioni di Gruppo Intesa Sanpaolo di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA e UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB

premessi che

- in data 13 luglio 2017 è stato sottoscritto tra le Parti il Protocollo per l'avvio dell'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo (di seguito Protocollo 13 luglio 2017) che ha definito:
 - o un modello di relazioni industriali coerente con le previsioni in essere nel Gruppo ISP ed adeguato alla natura straordinaria dell'operazione;
 - o un piano di riduzione del personale coerente con le disposizioni dei Regolatori;
 - o un quadro normativo di riferimento da applicare in via transitoria al rapporto di lavoro del personale appartenente al perimetro delle ex Banche Venete confluito in ISP ed un percorso da compiere per gestire l'integrazione nel Gruppo ISP;
- nell'ambito delle procedure di legge e di contratto avviate in data 15 settembre 2017 per la gestione delle ricadute sul personale conseguenti ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione ed alle tensioni occupazionali derivanti dall'acquisto di certe attività e passività e certi rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa a seguito del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 convertito in legge con L. n. 121 del 31 luglio 2017 (di seguito "perimetro ex Banche Venete"), in data 12 ottobre 2017 è stato sottoscritto il Protocollo per l'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo (di seguito Protocollo 12 ottobre 2017) per definire le ulteriori modalità per la necessaria riduzione complessiva degli organici di 4.000 persone, di cui almeno 1.000 nel "perimetro ex Banche Venete" le cui domande sono pervenute entro il 18 settembre 2017;
- nel Protocollo 12 ottobre 2017 le Parti si sono anche impegnate ad affrontare – entro il 4 novembre termine previsto dalle procedure - in stretta correlazione con la progressiva definizione del quadro organizzativo relativo alla migrazione informatica, al piano di chiusura delle filiali, all'integrazione/allocazione attività, alla luce della distribuzione territoriale delle uscite di cui al piano di riduzione degli organici, in particolare le materie:
 - o mobilità professionale e territoriale
 - o formazione e riconversione/riqualificazione
 - o prestazione lavorativa ed orario, straordinario e banca delle ore, part time
 - o ferie ed ex festività
 - o organizzazione del lavoro;
- le Parti hanno pertanto avviato in data 20 settembre il previsto esame congiunto, proseguito poi in data 28 settembre, 4, 12, 18, 26 e 31 ottobre nonché 2 e 3 novembre 2017, nell'ambito del quale sono state tra l'altro fornite specifiche informative sul perimetro delle filiali oggetto di

accorpamento/chiusura, sulle tempistiche della migrazione informatica, nonché sulla fusione per incorporazione di Banca Nuova in ISP prevista per la prima settimana di aprile 2018;

- al fine di definire le citate procedure è stato siglato il Verbale di intesa 3 novembre 2017, nel quale si è stabilito di posticipare il termine delle procedure al 15 novembre 2017 con l'obiettivo di approfondire ulteriormente la complessa situazione esistente nel "perimetro ex Banche Venete" e ricercare le soluzioni più idonee da applicare all'operazione in questione;
- in conseguenza di quanto precede, le Parti si sono incontrate in data 13, 14 e 15 novembre 2017 per proseguire il confronto e sono state individuate le soluzioni e/o misure e strumenti riportati nel presente accordo;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti intese, fermo quanto diversamente specificato nel presente accordo:

- a) trovano applicazione al "perimetro ex Banche Venete" e cioè al personale dipendente dalle ex Banche Venete - perimetro Italia - confluito nel Gruppo ISP in data 26 giugno 2017 per effetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 121/2017, come specificamente dettagliato ad esito della *due diligence* in corso ed in particolare al personale dipendente da:
 - Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (di seguito ex PopVI)
 - Veneto Banca S.p.A. (di seguito ex VB)
 - Banca Nuova S.p.A.
 - Banca Apulia S.p.A.
 - SEC Servizi S.C.p.A.
 - Servizi Bancari S.C.p.A.alla data del 25 giugno 2017;
- b) definiscono tempi e modalità per l'applicazione dell'insieme delle normative contrattuali, aziendali e di secondo livello ISP applicabili al "perimetro ex Banche Venete" come meglio di seguito dettagliato.

Tenuto conto della peculiarità dell'operazione di cui alle presenti procedure e della specificità del relativo quadro normativo di applicazione dell'art. 47 della L. 428/1990 per le situazioni di liquidazione coatta amministrativa (applicabile all'ingresso nel Gruppo ISP di tutti i dipendenti ricompresi nel perimetro di cui alla lettera a) che precede, nonché della prevista scadenza al 31 dicembre 2017 di alcuni degli accordi applicativi del Contratto collettivo di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Contratto di secondo livello), per garantire nel contempo una continuità all'assetto normativo di riferimento e consentire la necessaria evoluzione in conseguenza della presentazione del nuovo Piano d'impresa - atteso nei primi mesi del 2018 -, le Parti si danno atto che la scadenza degli accordi applicativi del Contratto di secondo livello ad oggi prevista al 31 dicembre 2017 è prorogata per tutto il personale del Gruppo, in quanto applicata, al 30 giugno 2018 o alla data antecedente entro la quale sarà rinnovato il Contratto stesso.

3. ASSETTO NORMATIVO

È confermata l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Credito 31 marzo 2015 o 13 luglio 2015 per le categorie di appartenenza, con attribuzione dell'inquadramento e

dell'anzianità maturati alla data di passaggio al Gruppo ISP computati senza soluzione di continuità.

Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, salvo quanto specificamente previsto nell'ambito delle presenti intese - ed applicazione con i tempi tecnici necessariamente correlati con i processi di integrazione organizzativa ed informatica in via di realizzazione - il personale del "perimetro ex Banche Venete" è destinatario dei trattamenti economici e degli istituti normativi tempo per tempo vigenti presso il Gruppo ISP per il personale di nuova assunzione, derivanti anche dal Contratto di secondo livello.

Ciò a conferma dell'integrale superamento, a decorrere dal 1° luglio 2017, della contrattazione aziendale e/o di Gruppo e delle normative aziendali e/o di Gruppo previgenti in materia di rapporto di lavoro presso il "perimetro ex Banche Venete", e in particolare anche di ogni pattuizione, uso o consuetudine precedentemente in atto su base collettiva presso tale perimetro in materia di rapporto di lavoro che non costituisse applicazione diretta del CCNL, come già stabilito al capitolo 5. del Protocollo 13 luglio 2017.

a) Normativa in materia di prestazione lavorativa ed orario, regolamentazione relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, buono pasto e relativa opzione di riversamento

La disciplina relativa alla prestazione lavorativa ed all'orario di lavoro, straordinario e banca delle ore, ferie e permessi, nonché quanto previsto in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il personale del Gruppo ISP sarà estesa a tutto il personale del "perimetro ex Banche Venete" in correlazione al completamento dei necessari interventi tecnici di passaggio ai sistemi informativi del personale ISP.

In materia di trattamenti economico-normativi per turni, reperibilità, interventi e prestazioni in giornate non lavorative effettuate da dipendenti di SEC Servizi trova applicazione tutta la regolamentazione e le relative modalità applicative confermate all'art. 8 dell'accordo 5 luglio 2016 per il personale della Direzione Sistemi Informativi di ISGS.

Eventuali ulteriori orari individuali preesistenti non coincidenti con l'orario di lavoro della struttura di assegnazione (a titolo meramente esemplificativo: spostamenti di orario, intervalli ridotti o estesi, elasticità e flessibilità di orario, etc.) sono da intendersi superati a decorrere dalla data di migrazione dei sistemi informativi del personale e potranno essere nuovamente autorizzati, ove ne sussistessero le condizioni, in applicazione della normativa di Gruppo.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.

Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione all'Azienda affinché siano valutate con attenzione le richieste avanzate da parte di dipendenti già beneficiari di articolazioni individuali di orario oggettivamente motivate da esigenze personali e/o familiari.

*** *** ***

Il Lavoro Flessibile, modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in uso presso il Gruppo ISP, potrà essere svolta dal Personale delle ex Banche Venete che verrà assegnato a strutture già abilitate a tale modalità lavorativa, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalle regole vigenti.

NORMA TRANSITORIA

Ferma restando la normativa relativa alla maturazione e fruizione della banca delle ore di cui al CCNL 31 marzo 2015, le ore accantonate sino al 31 dicembre 2017 dal personale appartenente al "perimetro ex Banche Venete" dovranno essere fruite inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. I "saldi negativi" saranno immediatamente compensati con la disponibilità 2018 e laddove la stessa non risulti capiente o disponibile si procederà con l'utilizzo di tutte le altre causali di assenza possibili (banca delle ore, ex festività, ferie, permesso contrattuale retribuito) prima dell'eventuale addebito retributivo

*** *** ***

Fermo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa di Gruppo, i contratti di lavoro a tempo parziale sono conservati alle condizioni pattuite. Ove le articolazioni orarie concesse non fossero compatibili con l'orario di lavoro della struttura di nuova appartenenza o di futura assegnazione, anche a seguito dei processi di riorganizzazione/ristrutturazione di cui alle presenti procedure, l'Azienda sottoporà agli interessati le soluzioni compatibili con le esigenze tecniche-organizzative e produttive per consentire il mantenimento del part time.

Gli orari di lavoro a tempo parziale in essere che non sono coerenti con le disposizioni del CCNL dovranno essere allineati a tali previsioni a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatta salva la possibilità da parte degli interessati di richiedere il rientro a tempo pieno da tale data.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

Con riferimento al personale con prestazione a tempo parziale il cui orario di lavoro non preveda l'effettuazione dell'intervallo meridiano, l'Azienda manifesta la disponibilità ad accogliere la rimodulazione della prestazione lavorativa con effettuazione dell'intervallo della durata di 15 o 30 minuti, in via non occasionale, a condizione che dopo il rientro in servizio dalla fine dell'intervallo, sia effettivamente svolta una prestazione lavorativa significativa pari ad almeno 30 minuti.

*** *** ***

La misura del buono pasto, fissata al 31 dicembre 2017 in euro 5,16 per il personale del Gruppo ISP che effettua l'intervallo meridiano, sarà applicata, secondo il principio di competenza, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale non dirigente del "perimetro ex Banche Venete" con le modalità di erogazione previste per il Gruppo ISP.

Pertanto per il personale ex VB e Banca Apulia i buoni relativi a gennaio 2018 saranno distribuiti in via anticipata entro la fine di dicembre 2017, mentre la fornitura dei buoni pasto relativi al mese di dicembre 2017 avverrà a consuntivo, nel corso del mese di gennaio 2018, sulla base dei vecchi importi.

I residui crediti per il pasto spendibili esclusivamente presso la mensa del palazzo uffici di Montebelluna, dovranno essere inderogabilmente utilizzati entro il 31 dicembre 2017, a causa del passaggio ai nuovi buoni pasto con decorrenza 1° gennaio 2018 e della dismissione della relativa procedura di gestione.

Il personale appartenente al "perimetro ex Banche Venete" potrà esercitare l'opzione di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa alla prima scadenza utile.

b) Ruoli e figure professionali e percorsi di sviluppo professionale

A decorrere dall'11 dicembre 2017, data della migrazione informatica, nei confronti del personale ex PopVI ed ex VB trova applicazione, con effetto dal 1° gennaio 2018, la normativa di Gruppo in vigore come prorogata al capitolo 2., per gli ambiti di appartenenza. Le fasce di complessità per il calcolo delle indennità di ruolo saranno definite sulla base del dato relativo alla media dei singoli valori mensili dei primi tre mesi interi disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per il Personale di Banca Nuova e di Banca Apulia l'applicazione avverrà sempre con effetto dal 1° gennaio 2018, ma per la media i dati considerati saranno quelli relativi ai primi tre mesi interi disponibili e saranno presi a riferimento anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il mese di migrazione incluso.

Al fine di favorire la mobilità all'interno delle diverse Aziende del Gruppo al personale già destinatario di trattamenti di ruolo di cui al presente paragrafo al momento dell'assegnazione a filiali/strutture del "perimetro ex Banche Venete" con il medesimo ruolo, sarà conservata in via transitoria e sino al 30 giugno 2018, o alla data antecedente entro cui sarà rinnovato il Contratto di secondo livello, l'indennità eventualmente percepita al momento dell'assegnazione, anche ai fini del relativo consolidamento.

c) Altre previsioni

Il sistema di valutazione delle prestazioni del Gruppo ISP sarà esteso al personale del "perimetro ex Banche Venete" a decorrere dal 2018. La valutazione professionale relativa al 2017, anche in considerazione della particolare situazione determinatasi nel corso del primo semestre e del successivo ingresso nel Gruppo ISP, non sarà attribuita e, esclusivamente ai fini contrattuali, sarà considerata in via convenzionale "positiva".

4. ASSETTO RETRIBUTIVO

Ferma restando l'attribuzione dell'inquadramento e dell'anzianità maturati alla data di passaggio al Gruppo ISP computati senza soluzione di continuità in applicazione dei CCNL 31 marzo 2015 o 13 luglio 2015, la retribuzione percepita al 25 giugno 2017 e salvaguardata in via transitoria dal Protocollo 13 luglio 2017 sarà corrisposta sino al 31 dicembre 2017.

A partire dal 1° gennaio 2018 pertanto, oltre alla retribuzione spettante ai sensi dei CCNL, è attribuita, sotto forma di assegno ad personam denominato "Assegno ex Protocollo 15.11.2017", una somma corrispondente ad una quota dei trattamenti aggiuntivi rispetto alle previsioni del CCNL, individualmente percepiti al 25 giugno 2017, con esclusione dal conteggio di quelli attribuiti per effetto di patti di stabilità o patti di non concorrenza, comunque denominati, indennità modali, indennità/attribuzioni ricollegate a specifiche mansioni, indennità di trasferimento/disagiata destinazione.

Al fine di ricercare un equilibrato inserimento del personale del "perimetro ex Banche Venete" negli assetti ISP, per la determinazione di tale quota si terrà conto del valore di riferimento riportato nella Tabella 1 per ciascun grado.

In particolare, l'"Assegno ex Protocollo 15.11.2017" è individualmente determinato come segue:

- viene calcolata la retribuzione annua lorda (RAL) percepita al 30 giugno 2017, con esclusione delle tipologie di voci sopra indicate e di tutte quelle voci che ordinariamente non vi rientrano. Le voci ex CCNL sono aggiornate alla data del 31 dicembre 2017;
- viene conteggiata la parte della RAL dovuta ai sensi del CCNL (di seguito "quota CCNL");

- viene conseguentemente calcolata la "quota extra CCNL" come differenza tra la RAL come sopra determinata e quanto dovuto ai sensi del CCNL;
- la "quota extra CCNL" è ripartita per fasce di RAL, individuate tenendo conto anche della "quota CCNL". Per ogni grado e fascia di RAL si procede a moltiplicare il valore della "quota extra CCNL" della fascia corrispondente per la percentuale eventualmente prevista per il grado corrispondente nella tabella 1 riportata di seguito.
- nel caso in cui la somma tra la "quota CCNL" e l'Assegno ex Protocollo 15.11.2017" sia inferiore al valore di riferimento per il grado posseduto, l'Assegno ex Protocollo 15.11.2017" sarà incrementato, in modo tale che la somma di tale assegno con la "quota CCNL" sia pari al valore di riferimento, fermo che la somma di "quota CCNL" e "Assegno ex Protocollo 15.11.2017" non potrà in alcun caso superare la RAL come determinata al primo alinea.

**TABELLA
1**

	Quota extra CCNL (in migliaia di euro)						Valore di riferimento (euro)
	Fino a 35	35 - 45	45 - 60	60 - 70	70 - 80	80+	
DIR	100%	100%	100%	100%	100%	-	81.000
QD/4	100%	100%	100%	100%	100%	-	80.000
QD/3	100%	100%	100%	100%	-	-	59.500
QD/2	100%	100%	100%	-	-	-	52.500
QD/1	100%	100%	100%	-	-	-	48.400
3A/4	100%	100%	100%	-	-	-	43.600
3A/3	100%	100%	100%	-	-	-	39.000
3A/2	100%	100%	-	-	-	-	34.500
3A/1	100%	100%	-	-	-	-	30.800
2A/3	100%	-	-	-	-	-	34.900
2A/2	100%	-	-	-	-	-	38.200
2A/1	100%	-	-	-	-	-	32.500
AA/1	100%	-	-	-	-	-	26.900

L'Assegno ex Protocollo 15.11.2017" così determinato sarà ripartito su 13 mensilità e sarà da assorbire sino a concorrenza esclusivamente a fronte di inquadramento superiore anche economico.

Per quanto riguarda il Personale Dirigente nonché quello inquadrato al 4° livello dei Quadri Direttivi, l'assetto retributivo come sopra determinato, potrà essere ulteriormente definito in funzione della posizione organizzativa assegnata a seguito dell'integrazione nel Gruppo ISP e della coerenza con le altre posizioni già esistenti nel Gruppo.

NORME TRANSITORIE

I trattamenti economici (ex premi di rendimento ed assegni di anzianità), integralmente maturati entro il 30 giugno 2017 ai sensi della previgente normativa in essere al 25 giugno 2017, ancorché non spettanti ai sensi della disciplina di legge, sono corrisposti agli aventi titolo anche per il secondo semestre 2017 (inclusi i dipendenti cessati ai sensi del Protocollo 13 luglio 2017, per i ratei di competenza).

Parimenti gli inquadramenti integralmente maturati entro il 30 giugno 2017 sempre ai sensi della previgente normativa in essere al 25 giugno 2017, saranno attribuiti dalla decorrenza di maturazione e saranno tenuti in considerazione ai fini dell'applicazione di quanto previsto al presente capitolo.

Le indennità di trasferimento/disagiata destinazione individualmente percepite al 25 giugno 2017, conservati in via transitoria dal Protocollo 13 luglio 2017, sono attribuiti sino e non oltre il 31 dicembre 2018, fatte salve eventuali scadenze antecedenti e in ogni caso fino al permanere – al massimo comunque sino al 31 dicembre 2018 - delle condizioni che ne avevano determinato l'erogazione ai sensi della superata normativa, e cessano nel caso di qualsivoglia trasferimento, anche disposto ai sensi del successivo capitolo 6, e dalla decorrenza del medesimo trasferimento.

In relazione alla necessità di piena integrazione nell'assetto organizzativo di Gruppo ed in coerenza con le tempistiche previste dalle prescrizioni delle autorità europee, il Personale appartenente al "perimetro ex Banche Venete" sarà destinatario del Premio Variabile di Risultato (ovvero del Premio Aziendale e del Sistema Incentivante) a decorrere da quello di competenza dell'esercizio 2019 (pagamento 2020).

5. WELFARE

A. Previdenza Complementare

Le Parti condividono la volontà di avvalersi del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) per continuare ad assicurare il trattamento pensionistico di previdenza complementare al personale del "perimetro ex Banche Venete" iscritto ai Fondi Pensione esterni individuati nel tempo dalle parti aziendali come fondi di riferimento.

A tal fine, a fronte dell'iscrizione al Fondo Pensione ISP - da perfezionare entro il 30 giugno 2018 – con effetto dal 1° gennaio 2018 fatti salvi i tempi tecnici necessari a garantire l'effettivo versamento, a ciascun iscritto a Fondo Pensione esterno del "perimetro ex Banche Venete" sono riconosciuti, esclusivamente al Fondo Pensione ISP, il contributo aziendale come più oltre definito e l'eventuale contribuzione a carico dell'iscritto, su comparto individuato dall'iscritto tra quelli in essere a tale data, fermo restando che:

- in caso di mancata scelta del comparto da parte dell'iscritto il contributo sarà versato al comparto finanziario garantito;
- sarà consentito il trasferimento della posizione già in essere presso il Fondo Pensione esterno al Fondo Pensione ISP, anche in un momento successivo all'iscrizione, secondo le modalità e le regole del Fondo stesso. In tal caso, nell'eventualità di richiesta di anticipazione sulle posizioni del Fondo Pensione ISP, i periodi pregressi potranno essere computati esclusivamente laddove, al momento della richiesta l'iscritto dia esplicita attestazione mediante autocertificazione di detti periodi;
- nel caso in cui esista una contribuzione in capo al dipendente, l'azienda datore di lavoro proseguirà nel versamento di quanto previsto a tale titolo salvo che il dipendente richieda la diminuzione o la sospensione della contribuzione a proprio carico al momento dell'iscrizione al Fondo Pensione ISP;
- dalla medesima data del 1° gennaio 2018 cessa la contribuzione sia dell'azienda sia dell'iscritto ai fondi pensione di attuale appartenenza.

Conseguentemente, a condizione che sia perfezionata l'iscrizione al Fondo Pensione ISP, ferme le aliquote superiori in essere al 30 giugno 2017, l'aliquota datoriale minima sarà pari al 2,5% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, a decorrere dal 1° luglio 2019. Tale contributo sarà incrementato al 3% dal 1° gennaio 2021 ed al 3,50% con decorrenza dal 1° luglio 2021.

Ciò con eccezione del personale assunto ai sensi dell'art. 46 del vigente CCNL per il quale trova applicazione, sempre con decorrenza 1° gennaio 2018, l'accordo 26 marzo 2014 punto 3.

Al personale del "perimetro ex Banche Venete" non iscritto a forme di previdenza complementare al momento dell'iscrizione al Fondo Pensione ISP sarà applicata l'aliquota dell'1,50% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare ovvero le aliquote di cui sopra previste nel tempo per il "perimetro ex Banche Venete".

In conformità alle vigenti disposizioni di legge, al personale è comunque consentita l'iscrizione ad un diverso Fondo Pensione, a Fondi Pensione aperti, ovvero a forme pensionistiche individuali, in ogni caso con esclusione della contribuzione a carico delle Aziende.

Il c.d. "tfr inoptato", versato a Fondi Pensione esterni ai sensi dell'articolo 8, 7° comma del D.Lgs. 252/2005, sarà versato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, al comparto finanziario garantito del Fondo Pensione ISP.

Le Parti, inoltre, confermano di volersi avvalere anche per il Fondo Aziendale Complementare del Trattamento Pensionistico Obbligatorio della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana (di seguito Fondo Carifac) e per il Fondo Pensione Complementare Aziendale del Personale della Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.A (di seguito Fondo CRPrato) del Fondo Pensione ISP e del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli per assicurare agli iscritti rispettivamente il trattamento previdenziale a contribuzione definita e il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dai relativi statuti/regolamenti, richiedendo alle Fonti Istitutive ISP di procedere in tal senso.

B. Assistenza Sanitaria Integrativa

In via transitoria, per l'anno 2018 saranno conservate le coperture assicurative in essere per il 2017 in favore del personale in servizio o del personale aderente al Fondo di Solidarietà che ne risultino destinatari alla data del 25 giugno 2017 e permangano in servizio o in esodo nel corso del 2018.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 il personale del "perimetro ex Banche Venete" che risulti in servizio a tale data sarà iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FSI) con applicazione della complessiva normativa statutaria, con la precisazione che la fruizione delle prestazioni avverrà mediante le modalità definite nell'appendice 2 dello Statuto stesso per un periodo di tre anni.

Nel caso in cui la Cassa/Compagnia assicuratrice abbia disdettato o disdetti successivamente alla data del presente accordo il contratto/convenzione in essere nei confronti del "perimetro ex Banche Venete", non consentendo per l'anno 2018 la prosecuzione dei trattamenti alle medesime condizioni:

- il Personale in servizio al 1° gennaio 2018 sarà conseguentemente iscritto al FSI con fruizione delle prestazioni di cui all'appendice 2 dello Statuto del Fondo stesso anche per il 2018, come annualità aggiuntiva rispetto al percorso previsto per tutto il "perimetro ex Banche Venete" e senza il previsto versamento del contributo di ingresso al FSI per l'anno 2018 da parte del dipendente, con conferma dell'eventuale addebito a carico del dipendente del contributo individuale in precedenza effettuato dalla società datore di lavoro;
- al personale che risulti aderente al Fondo di Solidarietà alla data del 1° gennaio 2018, anche in conformità a quanto previsto dal Protocollo 13 luglio 2017 sarà stipulata per l'anno 2018 una copertura sanitaria con oneri equivalenti (sia per la parte a carico dell'Azienda che per la parte a carico del dipendente) a quelli in essere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per l'ingresso nel Fondo di Solidarietà.

Al personale che risulti aderente al Fondo di Solidarietà alla data del 1° gennaio 2019, anche in conformità a quanto già previsto nel Protocollo 13 luglio 2017 sarà assicurata una copertura sanitaria con oneri equivalenti (sia per la parte a carico dell'Azienda che per la parte a carico del dipendente) a quelli in essere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per l'ingresso nel Fondo di Solidarietà.

In via del tutto eccezionale, tenuto conto della straordinarietà dell'operazione, le Fonti Istitutive condividono che detto personale potrà esercitare richiesta entro il 30 giugno 2018, di iscrizione a FSI a decorrere dal 1° gennaio 2019, con il medesimo percorso di ingresso del personale in servizio, portando a proprio carico, oltre alle quote individuali ordinariamente previste per l'iscrizione ed il percorso di ingresso, anche la differenza tra la quota tempo per tempo prevista a carico dell'Azienda per il FSI e quanto dovuto dall'azienda a titolo di assistenza sanitaria per il personale nel Fondo di Solidarietà ai sensi del Protocollo 13 luglio 2017. In tal caso al momento del pensionamento, potrà mantenere l'iscrizione anche nel caso in cui non siano trascorsi gli almeno cinque anni previsti dallo Statuto all'art. 4.

C. Attività culturali e ricreative

A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono iscritti all'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito ALI), unica associazione dei dipendenti del Gruppo ISP riconosciuta, con applicazione delle complessive previsioni tempo per tempo vigenti quali Soci ordinari:

- i dipendenti del "perimetro ex Banche Venete" in servizio a tale data con contratto a tempo indeterminato, nonché coloro che avessero aderito al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo 13 luglio 2017, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare entro 6 mesi dalla data di iscrizione;
- a richiesta, i dipendenti cessati per pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà ai sensi dei precedenti accordi ex Banche Venete dopo il 25 giugno 2017.

D. Condizioni agevolate

A decorrere dalle date della migrazione informatica il personale del "perimetro ex Banche Venete" in servizio al 26 giugno 2017 nonché coloro che hanno aderito al Fondo di Solidarietà con fruizione della prestazione in forma rateale ai sensi dell'accordo 13 luglio 2017 o di accordi aziendali e/o di Gruppo del "perimetro ex Banche Venete" saranno destinatari della normativa in materia di condizioni agevolate del Gruppo ISP tempo per tempo vigente. Intesa Sanpaolo darà corso, nel primo semestre 2018, alle operazioni necessarie per l'allineamento alla nuova normativa dei rapporti di c/c in essere alla suddetta data.

I prestiti e mutui agevolati già deliberati o in corso di ammortamento alle date della migrazione informatica manterranno pro-futuro le condizioni in essere rivenienti dai relativi contratti, e non potranno essere assoggettati alle previsioni in materia di rinegoziazione per il personale ISP.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.

Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione affinché nell'allineamento alla nuova normativa venga posta particolare attenzione alle situazioni di esposizione eccedente i nuovi limiti, anche attraverso la definizione di soluzioni che ne consentano il rientro in tempi prestabiliti e che possano essere analizzate eventuali richieste di ristrutturazione dei debiti in essere.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda dichiara che a partire dal 1° gennaio 2018 non opererà più le trattenute a carico degli iscritti a Casse o Circoli o Fondi o Onlus che non siano ricompresi nelle previsioni di cui al presente capitolo 5., essendo già venuta meno dal 25 giugno 2017 qualsiasi eventuale contribuzione datoriale.

6. MOBILITA' PROFESSIONALE E TERRITORIALE

In considerazione dell'oggettiva esigenza di razionalizzare e/o integrare le attività svolte dal "perimetro ex Banche Venete" in quelle della Capogruppo e/o delle Società del Gruppo anche a seguito della migrazione informatica, del piano di chiusura delle filiali e della conseguente necessità di allocare attività a copertura anche della distribuzione territoriale delle uscite di cui al piano di riduzione degli organici, le Parti si danno atto della necessità di procedere alla riconversione, riqualificazione e riposizionamento territoriale e/o organizzativo di risorse altrimenti in eccedenza al fine di salvaguardarne l'occupazione, da riorientare verso attività individuate dalle Aziende, sia in filiale che in altre strutture, con assegnazione anche presso unità produttive diverse da quella di attuale assegnazione.

A tal fine, le Parti concordano che le soluzioni e/o gli strumenti individuati con riferimento al personale del "perimetro ex Banche Venete" sono straordinari rispetto a quelli ordinariamente disciplinati dal CCNL e dal contratto collettivo di secondo livello e saranno validi sino al 30 giugno 2019 - in sostituzione delle previsioni e dei trattamenti definiti dalla citata normativa in materia - senza che ciò possa determinare di per sé precedente nell'ambito del rinnovo del CCNL. Resta fermo che nella definizione dei processi di riallocazione si terrà conto anche del personale del Gruppo che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'accordo 20 maggio 2016, al fine di agevolarne l'accoglimento.

Il personale appartenente al "perimetro ex Banche Venete" potrà presentare domanda di trasferimento in applicazione del citato accordo 20 maggio 2016 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e le domande che perverranno entro il 31 gennaio 2018 saranno tutte convenzionalmente registrate come pervenute in data 1° gennaio 2018.

Pertanto, al fine di limitare per quanto possibile sia la mobilità professionale che territoriale derivante dall'operazione in discorso, ISP, attese le soluzioni riorganizzative e di ricollocazione del personale con l'attribuzione di attività esposte e prospettate in ambito di confronto tuttora in evoluzione, si impegna altresì ad intervenire negli ambiti territoriali di insediamento delle ex Banche Venete presso i quali è presente un'alta concentrazione di dipendenti, attraverso il potenziamento delle attività già previste o l'individuazione di nuove attività/presidi con priorità per le attività della Filiale On Line, favorendo per quanto possibile la prosecuzione delle mansioni da parte di coloro che svolgevano presso il "perimetro ex Banche Venete" attività di *governance*.

Con riferimento a quanto sopra definito, atteso che l'attuazione delle misure di cui sopra, in ragione della complessità ed articolazione territoriale dell'operazione, avverrà gradualmente nel tempo, si conviene che si darà corso, a richiesta, a momenti di incontro a livello di Gruppo per monitorare tempo per tempo tale processo e le conseguenti ricadute organizzative sul territorio.

Alla luce di quanto precede, in via transitoria sino al 30 giugno 2019, in caso di chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione dell'attività ovvero ancora di chiusura/accorpamento di filiale/sedi e/o copertura delle uscite di personale di cui al piano di riduzione degli organici, nei confronti del personale appartenente alle aree professionali o al 1°

e 2° livello dei quadri direttivi del “perimetro ex Banche Venete” al fine di poter mantenere in servizio i lavoratori interessati entro un perimetro di 90 km dalla residenza, ogni primo trasferimento individuale – per tale intendendo il trasferimento ad un comune diverso da quello di precedente assegnazione – sarà realizzato anche senza il consenso dell’interessato e comunicato nei termini di preavviso previsti dall’accordo 20 maggio 2016. Si potrà altresì procedere all’assegnazione ai medesimi lavoratori di mansioni inferiori in deroga all’art. 2103 CC, anche attraverso cessione di contratto ad altra società del Gruppo. Sarà invece possibile procedere al trasferimento al di fuori di tali ambiti allo scopo di garantire le mansioni equivalenti e, nel caso in cui comporti l’effettivo cambiamento di residenza saranno applicate le previsioni del CCNL in materia di trasferimento.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.

Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione affinché nell’applicazione di quanto precede l’Azienda presti particolare attenzione gestionale al personale che fruisce delle previsioni di cui all’art. 33 della L. 104/1992, al personale destinatario di permessi per gravi patologie (PVG), al personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni ovvero al padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo dei medesimi, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

*** *** ***

I trasferimenti individuali successivi al primo, anche se disposti entro il 30 giugno 2019, saranno regolati dalla normativa ordinaria in essere nel Gruppo ISP.

Per limitare la mobilità territoriale sarà altresì possibile richiedere l’assegnazione alla FOL con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ed adibizione ai turni ivi previsti.

Sempre con l’obiettivo di contenere la mobilità, l’Azienda si impegna inoltre ad avviare, entro la fine del 2018, una sperimentazione per l’effettuazione di parte delle attività della FOL in Lavoro Flessibile, le cui modalità di realizzazione saranno analizzate e successivamente monitorate nell’ambito del Comitato Welfare, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile.

7. FORMAZIONE

Attesa la citata necessità di procedere alla riconversione, riqualificazione e riposizionamento territoriale e/o organizzativo di risorse le Parti condividono che la formazione riveste un ruolo fondamentale per la valorizzazione e la crescita delle persone del Gruppo e che gli interventi formativi sono necessari per sostenere il cambiamento, favorire una più efficace e rapida diffusione dei nuovi modelli organizzativi e delle mutate realtà professionali, nonché sostenere le attività e la realizzazione degli obiettivi del Gruppo.

A tal fine concordano che l’integrazione nel Gruppo ISP del personale appartenente al “perimetro ex Banche Venete” può essere agevolata grazie ad una attiva partecipazione alle iniziative programmate (sia in forma di oggetti/collection formative, sia di stage/affiancamenti/training on the job) e che sarà prestata particolare attenzione affinché non siano disperse le competenze possedute e siano anzi valorizzate per un più proficuo inserimento nel Gruppo

L’Azienda si adopererà affinché la formazione flessibile, come modalità di fruizione della formazione stessa, possa essere progressivamente estesa al personale del “perimetro ex Banche Venete”, con applicazione della normativa tempo per tempo vigente nel Gruppo.

Le Parti si danno inoltre fin d'ora atto che gli interventi formativi che saranno erogati nell'ambito dei richiamati processi di riconversione/riqualificazione e riposizionamento del personale di cui al presente accordo, in quanto strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui all'art. 5 lett. a), punto 1) del D.M. 83486/2014 e successive integrazioni e modifiche, potranno essere finanziati nell'ambito del Fondo di Solidarietà ove capiente e che si avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi previsti dai fondi nazionali e comunitari.

8. ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' DA PARTE DEI DIRIGENTI APPARTENENTI AL "PERIMETRO EX BANCHE VENETE"

A seguito della ridefinizione dell'assetto retributivo come stabilita al capitolo 4. stante anche la natura straordinaria dell'operazione in discorso, i Dirigenti che maturano i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. entro il 31 dicembre 2024 e per i quali non sia già stata sottoscritta la conciliazione in sede protetta per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi aziendali e/o di Gruppo, risolveranno in maniera irrevocabile – senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa e comunque compresa fra il 31 gennaio 2018 ed il 28 febbraio 2018, per accedere alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito" (di seguito Fondo di Solidarietà) di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modifiche ed integrazioni, compreso il Decreto Interministeriale del 3 aprile 2017 n. 98998, dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Al fine della prevista cessazione dal servizio l'apposito modulo (allegato A) dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto dall'interessato e fatto pervenire all'Azienda entro e non oltre la data del 30 novembre 2017 secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

Il personale che abbia già maturato i requisiti di cui sopra o che li maturi entro il 30 aprile 2018 cesserà per pensionamento compilando, firmando e facendo pervenire all'Azienda il modulo previsto (allegato B) per risolvere il proprio rapporto di lavoro al 31 dicembre 2017 o, ove successivo, all'ultimo giorno del mese in cui raggiunga detti requisiti, senza ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, attesi l'impossibilità di accesso o il limitato periodo per cui potrebbe fruirne.

In ogni caso, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro si procederà alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione del rapporto di lavoro alla data come sopra definita, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge, nonché per la definizione di ogni profilo relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro e alla sua cessazione.

Al personale che confluisce nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale:

- sarà assicurata la copertura di assistenza sanitaria come definita al capitolo 5. lettera B. del presente accordo fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base;
- in quanto iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento, ove statutariamente previsto;
- saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio, sino alla data di percepimento del trattamento di pensione dall'A.G.O.

Al personale che risolva il proprio rapporto di lavoro per pensionamento volontario sarà erogata una somma equivalente all'indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 26 comma 1 del CCNL 13 luglio 2015, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR sulla base della retribuzione riveniente dall'applicazione delle previsioni del capitolo 4. del presente accordo.

Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell'eventuale relativo onere all'Azienda.

9. RELAZIONI INDUSTRIALI

In relazione alla complessità dell'operazione di integrazione del personale del "perimetro ex Banche Venete" in ISP e della progressiva definizione degli interventi e delle iniziative per la realizzazione dell'intero progetto, le Parti, al fine di verificare l'applicazione delle presenti intese che disciplinano tutte le ricadute sul personale appartenente al "perimetro ex Banche Venete" derivanti dalla complessiva integrazione, incluse anche le eventuali operazioni di trasferimento d'azienda che saranno realizzate entro il 30 giugno 2019, concordano lo svolgimento di incontri, da tenersi indicativamente su base trimestrale, a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 30 giugno 2019, in stretta correlazione con la definizione e il completamento delle attività.

Tali incontri permetteranno anche la verifica congiunta dell'avanzamento del complessivo progetto di riorganizzazione/ristrutturazione e dei correlati processi di riconversione/riqualificazione.

Al fine di poter realizzare un costante confronto sul proficuo andamento del processo di integrazione attraverso la riconversione/riqualificazione e i relativi percorsi formativi, vengono previsti ulteriori momenti di verifica tra le Parti firmatarie le presenti intese rispetto al consuntivo dell'attività formativa svolta.

Le Parti confermano altresì che l'Accordo 15 marzo 2017 in materia di attuazione dell'art.4 L. N. 300/1970 trova applicazione anche nel "perimetro ex Banche Venete" con modalità e tempi correlati con i processi di integrazione organizzativa e tecnologica.

Resta fermo che, nel caso di operazioni societarie che riguardino Banca Apulia, Servizi Bancari e SEC Servizi, saranno attivate le procedure di legge e contratto previste, al fine di confermare l'applicazione di quanto stabilito nel presente accordo e, in coerenza con quanto attuato a livello di Gruppo in precedenti analoghe circostanze, operare prestando particolare attenzione alle ricadute sul personale ed ai correlati livelli occupazionali.

10. NORME FINALI

Le Parti si confermano e danno infine atto che:

- in caso di cessioni di contratto individuali ai sensi del presente accordo riguardanti il personale del "perimetro ex Banche Venete", continuerà a trovare applicazione la normativa di Gruppo secondo le specifiche riportate nelle intese sottoscritte in data odierna;

- a seguito del Protocollo 13 luglio 2017, con la sottoscrizione del Protocollo 12 ottobre 2017 e del presente Protocollo – anche in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 45, L. 92/2012 - sono state correttamente esperite e concluse, ad ogni effetto, le procedure di legge e di contratto relative ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione e tensioni occupazionali conseguenti l’acquisto di certe attività e passività e certi rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa a seguito del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 convertito in legge con L. n. 121 del 31 luglio 2017 e che le presenti intese troveranno applicazione ai fini del cosiddetto “effetto di sostituzione” della normativa di secondo livello anche per tutte le operazioni che riguarderanno le società ricomprese nel “perimetro ex Banche Venete” cui risulti applicabile l’art. 47 della L. 428/1990.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA

UNITA’ SINDACALE FALCRI–SILCEA-SINFUB

NORMA TRANSITORIA IN MATERIA RUOLI E FIGURE PROFESSIONALI E PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE

Alla luce del mutato contesto di riferimento nei confronti dei Direttori nominati le cui attribuzioni risultino maturate tra 26 giugno 2017 e la data delle migrazioni informatiche, qualora per effetto dell’applicazione della presente normativa il trattamento economico tabellare attribuito risultasse inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL per il Direttore della filiale “universale”, sarà attribuito per tale periodo come indennità temporanea di grado superiore (ITGS) un assegno tale da garantire il trattamento economico tabellare previsto dal CCNL. Con effetto dal 1° gennaio 2018 l’indennità di ruolo sopra prevista assorbirà tale ITGS e laddove l’indennità di ruolo sia inferiore rispetto al trattamento di ITGS la differenza tra i due importi sarà conservata in apposito assegno erogato per 13 mensilità, da assorbire in caso di attribuzione di indennità di ruolo di livello pari o superiore o di inquadramento superiore e da revocare nel caso di cessazione del ruolo di direttore o della diminuzione della complessità della filiale gestita.

Spett.
 (Società) ...
 (Amministrazione Personale) ...
 (Via/Piazza etc) ...
 (comune) ...
 Anticipata al fax numero ...

Oggetto: Richiesta di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito.

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il _____ matricola _____

in servizio presso _____ telefono interno _____

telefono abitazione _____ numero cellulare _____

preso atto

- del D.I. 28 luglio 2014 nr. 83486, ivi compreso il D.I. 3 aprile 2017 nr. 98998, e delle relative disposizioni sul "Fondo di solidarietà";
- del contenuto del Protocollo per l'armonizzazione conseguente all'integrazione del personale delle ex Banche Venete nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 15 novembre 2017;

atteso che

in base alle vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione anticipata/ di vecchiaia presso l'I.N.P.S. o altra forma di previdenza obbligatoria di base entro e non oltre il 31/12/2024 con diritto a percepire il trattamento pensionistico;

FORMULA LA PROPOSTA IRREVOCABILE

DI RISOLVERE CONSENSUALMENTE IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO ENTRO E NON OLTRE IL 28.02.2018 PER POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETÀ". IL SOTTOSCRITTO ACCETTA ALTRESÌ CHE LA SOCIETÀ POSSA ANTICIPARE IL TERMINE DI RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL 31.01.2018 PREVIA APPOSITA COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA INDICANTE LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

il sottoscritto inoltre:

- **ACCETTA** tutto quanto stabilito dal Protocollo per l'armonizzazione conseguente all'integrazione del personale delle ex Banche Venete nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 15 novembre 2017 e dal D.I. 83486/2014, ivi compreso il D.I. 98998/2017;
- **DICHIARA** di rinunciare – ai sensi del D.I. 83486/2014 - al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
- In tema di assegno ordinario o pensione di invalidità **DICHIARA** (*barrare la casella prescelta*):

- ☐ **di non essere titolare di** assegno ordinario o pensione di invalidità
ovvero
☐ **di essere titolare di** assegno ordinario o pensione di invalidità (allega mod. TE10)

- **DICHIARA** che (*barrare la casella prescelta*):

- ☐ la propria posizione contributiva **non è variata** rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale
ovvero
☐ la propria posizione contributiva risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale **risulta variata: in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo aggiornamento¹**

- **ESERCITA** la seguente opzione (*barrare la casella prescelta*):

- ☐ **richiede** la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale
ovvero
☐ **richiede** la liquidazione dell'assegno straordinario in unica soluzione

Il sottoscritto, infine,

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra indicata;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ed al "Fondo di solidarietà" l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

data _____

firma _____

¹ ove disponibile, per gli iscritti INPS, allegare l'estratto contributivo e la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS (Servizi online – La mia Pensione)

Spett.

(Società) ...

(Amministrazione Personale) ...

(Via/Piazza etc) ...

(comune) ...

Anticipata al fax numero ...

Il sottoscritto nato a il
.....matricola, in servizio presso..... in possesso
dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione
Generale Obbligatoria entro il 30 aprile 2018, propone in via irrevocabile a(*Società
datore di lavoro*) di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata
del(*31 dicembre 2017 ovvero dall'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del
pagamento del trattamento pensionistico dell'A.G.O. se successiva al 1° gennaio 2018*).....,
anche al fine di beneficiare del trattamento previsto dal Protocollo per l'armonizzazione conseguente
all'integrazione del personale delle ex Banche Venete nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 15 novembre
2017.

A tal fine, inoltre, dichiara che (*barrare la casella prescelta*):

☐ la propria posizione contributiva **non è variata** rispetto a quella risultante dalla
documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale

ovvero

☐ la propria posizione contributiva **risulta variata** rispetto a quella risultante dalla
documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale: in relazione a ciò allega
la documentazione necessaria al relativo aggiornamento ¹.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

li

.....
(firma)

¹ ove disponibile, per gli iscritti INPS, allegare l'estratto contributivo e la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS (Servizi online – La mia Pensione)

Spettabili OO.SS.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI – SILCEA - SINFUB

Milano, 15 novembre 2017

Con riferimento al Protocollo sottoscritto in data odierna e alle precisazioni intervenute nel corso del confronto in merito agli strumenti individuati per la mobilità, per il primo trasferimento individuale, disposto ad iniziativa dell'Azienda a partire dalla data odierna, per il quale il dipendente rientri giornalmente alla propria abitazione, sarà riconosciuto un contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio, erogato per la durata di 6 anni dalla data del trasferimento, esclusivamente nel caso di spostamenti superiori a 35 km (70 km A/R), calcolati in funzione della distanza tra la residenza e/o domicilio e la nuova sede di lavoro ed in ragione del numero di km effettuati superiori al predetto limite.

La misura del citato contributo, nel caso di utilizzo dell'auto personale, sarà corrisposta secondo gli importi sotto riportati:

Importi unitari:	
Distanza (A/R in km) da	Contributo (€ lordi)
71 – 90 km	€ 0,50
91 – 120 km	€ 0,65
Oltre 120 km	€ 0,85

Alla luce dell'attenzione posta alle politiche di sostenibilità perseguite a livello di Gruppo e dell'offerta dei trasporti, inclusa la c.d. "alta velocità", la misura del contributo in discorso corrisponderà alle spese effettivamente sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico.

L'Azienda precisa inoltre che per l'utilizzo dell'"alta velocità" il servizio standard o smart o equivalente è rispondente a quanto stabilito dal CCNL per il caso di missione.

Resta confermato che le previsioni di cui alla presente lettera saranno valide per il primo trasferimento individuale attuato entro il 30 giugno 2019 sempre che detto trasferimento non sia effettuato a fronte di accoglimento di richiesta per esigenze di natura personale e/o familiare.

Le medesime previsioni saranno eccezionalmente applicate, al ricorrere delle previste condizioni, anche ai trasferimenti attuati nel periodo compreso tra il 26 giugno 2017 e la data odierna, con riconoscimento dei trattamenti previsti a decorrere dalla data odierna e senza che il trasferimento possa essere considerato quale primo trasferimento individuale ai sensi della normativa di cui al capitolo 6 del Protocollo sottoscritto in data odierna.

Distinti saluti.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
anche in qualità di Capogruppo

Spettabili OO.SS.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI – SILCEA - SINFUB

Milano, 15 novembre 2017

Con riferimento al Protocollo sottoscritto in data odierna e alla condivisa finalità - anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 - di garantire l'occupazione del Personale con contratto di lavoro a tempo determinato inquadrato nell'ambito delle aree professionali, in servizio al 25 giugno 2017, presso il "perimento ex Banche Venete" - come definito nel citato Protocollo - come precisato nel corso del confronto, Intesa Sanpaolo - anche in qualità di Capogruppo - conferma la disponibilità a realizzare, nel corso del 2018, l'assunzione del predetto personale che abbia completato o completi il servizio per scadenza del termine senza riportare evidenze gestionali negative.

Le predette assunzioni avverranno con l'adozione del livello retributivo di inserimento professionale di cui all'art. 46 del CCNL 31 marzo 2015.

Con i migliori saluti

Intesa Sanpaolo S.p.A.
anche in qualità di Capogruppo